



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13-11-2017 (punto N 12)

Delibera N 1237 del 13-11-2017

Proponente

STEFANO CIUOFFO
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Stefano ROMAGNOLI

Estensore SILVANA ADRIANA PANETTA

Oggetto

Individuazione delle date di inizio e della durata delle vendite di fine stagione per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R

Presenti

ENRICO ROSSI
STEFANO CIUOFFO
MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI
FEDERICA FRATONI
STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI
CRISTINA GRIECO
MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 recante “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 95 (Vendite di fine stagione) della citata l.r. 28/2005, che rimanda al regolamento di attuazione della legge l'individuazione delle date di inizio e della durata delle vendite di fine stagione;

Visto il Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 1 aprile 2009, n.15/R, recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)” ed in particolare il comma 2 dell'articolo 37 (Date di inizio e durata delle vendite di fine stagione), che dispone che le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione possano essere modificate annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

Visto il provvedimento recante “Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2011, col quale, anche a tutela della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque vicine, venivano stabilite date comuni a tutte le Regioni italiane per l'effettuazione delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per le vendite di fine stagione invernale;
- il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di fine stagione estiva;

Preso atto che la Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha annualmente confermato i contenuti del citato provvedimento interregionale, in accordo con i rappresentanti nazionali delle Associazioni di categoria;

Preso atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 7 luglio 2016, ha approvato un documento integrativo di quello del 24 marzo 2011, col quale, nel confermare le date di inizio delle vendite di fine stagione, rispettivamente, nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania e nel primo sabato del mese di luglio, si stabilisce che, relativamente alla data di inizio delle vendite di fine stagione invernale, qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio delle vendite viene anticipato al sabato;

Sentite le Associazioni di categoria regionali;

Ritenuto opportuno confermare, per l'anno 2018, nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale e nel primo sabato del mese di luglio la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva, stabilendone per entrambe la durata in sessanta giorni;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di individuare, per l'anno 2018, nelle date, rispettivamente, del 5 gennaio 2018 (primo giorno feriale antecedente l'Epifania) la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale e del 7 luglio 2018 (primo sabato del mese di luglio) la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva;

2. di stabilire la durata delle vendite di fine stagione in sessanta giorni.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della l.r. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
STEFANO ROMAGNOLI

Il Direttore
ALBINO CAPOREALE